

F.N. negativo  
Ricorrente obbligato al versamento  
ulteriore del contributo

17948120



**ORIGINALE**

Oggetto **C.I.**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Inadempimento  
di  
obbligazione  
restitutoria  
- Danno  
risarcibile  
-  
Quantificazione  
- Natura -  
Debito di  
valore -  
Conseguenze  
in punto  
rivalutazione  
ed interessi

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ULIANA ARMANO - Presidente -
- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -
- Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Rel. Consigliere -

R.G.N. 2130/2017

ha pronunciato la seguente

Cron. **7948**

**SENTENZA**

Rep.

sul ricorso 2130-2017 proposto da:

Ud. 12/09/2019

MARINA, in persona dell'amministratore e legale pu  
rappresentante p.t.

2019

- **ricorrente** -

1679

**contro**

CESARE;

- **intimato** -

Nonché da:

JACOPO, CARLA quali eredi di CESARE

domiciliati ex lege in

**- ricorrenti incidentali -**

**contro**

A MARINA;

**- intimata-**


avverso la sentenza n. 527/2016 della CORTE D'APPELLO  
SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 21/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO  
GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso principale, accoglimento  
dell'incidentale;

udito l'Avvocato

I;



## FATTI DI CAUSA

1. La società Marina S.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 527/16, del 21 ottobre 2016, della Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che – accogliendo solo parzialmente il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 28/11, del 4 febbraio 2011, del Tribunale di Tempio Pausania – la condannava a pagare a Cesare l'importo di € 82.568,70, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.

2. Riferisce l'odierna ricorrente di essere stata convenuta in un giudizio risarcitorio, in ragione dell'inadempimento all'obbligo di restituzione di un'imbarcazione che il assumeva di averle affidato per l'esecuzione di una piccola riparazione (sostituzione dell'iniettore, per un costo di appena £. 80.000), imbarcazione dalla stessa, invece, trattenuta, sul presupposto di essere creditrice di ingenti importi (lievitati fino a € 11.870,00), in ragione di lavori di ben maggiore onerosità che sarebbero stati eseguiti.

All'esito dei due giudizi di merito, che hanno concordemente accertato la responsabilità dell'odierna ricorrente per non aver adempiuto l'obbligo di restituzione, la stessa veniva condannata anche a risarcire al il danno da mancata utilizzazione dell'imbarcazione, il cui importo veniva ridotto in appello, giacché fissato in € 82.568,70, a fronte della somma di € 173.612,37, determinata, invece, dal primo giudice.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione la Marina sulla base di un solo motivo.

3.1. Si censura la sentenza della Corte sassarese "per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ."

In particolare, la ricorrente lamenta che la quantificazione del danno sarebbe avvenuta omettendo ogni esame dei fatti da essa richiamati e consistenti, da un lato, nell'estrema vetustà (quasi trentennale) del natante, ciò che ne rendeva praticamente impossibile la locazione, e nell'impossibilità di fare riferimento al valore di un "bene simile" di appena cinque anni. Essa, inoltre, si duole del fatto che la Corte territoriale non avrebbe compiuto un corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie.

4. Hanno resistito all'impugnazione, con controricorso, gli eredi di Cesare [redacted] Jacopo [redacted] e Carla [redacted] proponendo pure ricorso incidentale, articolato su due motivi.

Essi hanno, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità dell'avversario ricorso per difetto di autosufficienza, ovvero perché diretto a sindacare profili attinenti al merito del giudizio, assumendo, comunque, la non fondatezza della proposta impugnazione.

Quanto ai due motivi di ricorso incidentale, il primo censura la decisione del giudice di appello di far decorrere dalla data di pronuncia della sentenza (e non dal giorno del fatto) rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, mentre il secondo investe la disposta compensazione delle spese del grado in ragione della "reciproca soccombenza".

5. Con successiva memoria la Marina [redacted] ha insistito nelle proprie argomentazioni ed ha replicato a quelle avversarie.

6. L'esame dei presenti ricorsi, già discussi in adunanza camerale del 5 luglio 2019, veniva rinviato – con ordinanza interlocutoria – in

pubblica udienza, attesa la necessità di un approfondimento della questione relativa alle modalità di notifica telematica del controricorso.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

7. In via preliminare, deve rilevarsi come ogni dubbio in ordine alla ritualità della notificazione telematica del ricorso incidentale risulti superato, alla stregua dell'arresto intervenuto, sul punto, ad opera delle Sezioni Unite di questa Corte.

7.1. Nel caso che qui occupa, il ricorso incidentale degli eredi - notificato in via telematica alla ricorrente - risulta recare una dichiarazione di conformità della copia cartacea, all'originale digitale, che riguarda unicamente il ricorso e non pure la relata di notificazione ed il messaggio "PEC".

Tuttavia, in difetto di contestazioni ad opera della ricorrente, trova applicazione il principio secondo cui, ai fini della prova della tempestività della notificazione, è onere del destinatario dell'atto "disconoscere, ai sensi della disciplina di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità agli originali dei messaggi di «PEC» e della relata di notificazione depositati in copia analogica non autenticata" (così Cass. Sez. Un., sent. 24 settembre 2018, n. 22438, Rv. 650462-02, con riferimento al ricorso principale, ma con affermazione estensibile a quello incidentale).

8. Ciò premesso, il ricorso principale va rigettato.

8.1. Esso contesta, in particolare, il metodo seguito dal CTU per determinare il danno da mancata utilizzazione della "res", protrattasi dal 1998 al 2010, metodo consistito nel rapportare l'entità del

risarcimento agli ipotetici costi per la locazione, nel mese di agosto (quello in cui il                      era solito utilizzare l'imbarcazione), di una unità a motore di 6,5 metri di lunghezza, non più vecchia di cinque anni.

In particolare, siffatta valutazione è contestata: a) per non essersi tenuto conto della vetustà dell'imbarcazione; b) per l'esorbitante importo del canone mensile; c) per l'abnormità del criterio di quantificazione, che in relazione a taluno dei periodi presi in considerazione dall'ausiliario (avendo costui "segmentato" i costi dell'ipotetica locazione lungo tre periodi) supererebbe persino il valore del bene.

Ciò detto, il motivo si risolve – innanzitutto – in un non consentito tentativo di mettere in discussione quanto emerso dall'istruttoria, dovendo, pertanto, applicarsi il principio secondo cui, in sede di legittimità, "la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie (...) attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., nella formulazione novellata dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012" (Cass. Sez. 6-5. ord. 18 maggio 2018, n. 11863, Rv. 648686-01).

A quanto osservato, inoltre, si aggiunga che nel vigore del "novellato" testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. "la contestazione del vizio motivazionale elevata nei confronti della motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni della CTU non può limitarsi al rilievo di una insufficienza dell'indicazione delle ragioni del detto recepimento". Per contro, il ricorrente è tenuto ad indicare – a norma degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. – "il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione

processuale tra le parti e la sua «decisività», ciò che questa Corte ha ritenuto debba escludersi qualora, come avvenuto anche nel caso in esame, nella “articolazione delle censure” non venga specificatamente indicato in quale parte la CTU “non si sia fatta carico di esaminare e confutare i rilievi di parte, limitandosi la ricorrente a giustapporre le proprie valutazioni (...) alle conclusioni dei consulenti”, senza che siano “precisati i passaggi della consulenza nella quale siano mancati l’esame e la confutazione dei rilievi di parte” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18391, non massimata)

8.2. Né a miglior sorte, d’altra parte, è destinata la censura in esame, laddove articolata “*sub specie*” di violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., giacché essa si risolve nella pretesa di sindacare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie, dovendo, pertanto, farsi applicazione del principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01, Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458).



9. Il ricorso incidentale, invece, va accolto.

9.1. Il primo motivo è, infatti, fondato, sebbene nei limiti di seguito precisati.

9.1.1. Come visto, nel caso di specie, i giudici di merito – con duplice decisione, sul punto, pienamente conforme – hanno riconosciuto al ( ) il diritto a vedersi risarcire il danno da mancata utilizzazione della propria imbarcazione, quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione di restituzione della stessa.

Su tale somma erano certamente dovuti la rivalutazione e gli interessi, se è vero che la "obbligazione di risarcimento del danno, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza necessità che il creditore stesso allegghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., detta norma attenendo alle conseguenze dannose dell'inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie." (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 1° luglio 2002, n. 9517, Rv. 555474-01).

Pertanto, anche al debito "di valore" da inadempimento di obbligazione non pecuniaria si applica "il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i



secondi hanno natura compensativa”, con la conseguenza che “le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s’incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio” (così Cass. Sez. 2, sent. 1° luglio 2002, n. 9517, Rv. 555475-01).

La somma liquidata a titolo di risarcimento andava, pertanto, innanzitutto rivalutata, e ciò a far data dal momento cui risaliva l’inadempimento, ciò che non risulta avvenuto nel caso di specie, restando, tuttavia, inteso che “qualora in relazione alla domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, secondo gli indici di deprezzamento della moneta, fino alla data della liquidazione, non possono essere accordati gli interessi legali sulla somma rivalutata dal giorno della mora, dovendo questi essere calcolati soltanto dalla data della liquidazione, poiché altrimenti si produrrebbe l’effetto di far conseguire al creditore più di quanto lo stesso avrebbe ottenuto in caso di tempestivo adempimento dell’obbligazione” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. 5 maggio 2016, n. 9039, Rv. 639930-01; nello stesso senso già Cass. Sez. Un., sent. 30 ottobre 2008, n. 26008, non massimata sul punto; nonché Cass. 4 ottobre 1999, n. 11021, Rv. 530447-01). Difatti, “poiché nei debiti di valore gli interessi hanno natura compensativa e sono quindi deputati a reintegrare il creditore danneggiato della perdita economica occorsa per effetto della mancata disponibilità della somma liquida necessaria all’eliminazione del pregiudizio sofferto, gli stessi non possono che decorrere dal momento in cui il danno è monetizzato nel suo preciso ammontare: è rispetto a tale somma, che è determinata secondo gli indici monetari di un dato momento storico, che va infatti calcolato il

mancato guadagno provocato dal ritardato pagamento" (così, in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 9039 del 2016, *cit.*).

A questi criteri si sarebbe dovuta attenere la Corte sassarese, la quale ha fatto decorrere non solo gli interessi, ma anche la rivalutazione, dalla data della pronuncia.

Sul punto, pertanto, si impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, per la decisione nel merito, alla stregua dei principi testé enunciati.

9.2. Il secondo motivo resta, invece, assorbito, in applicazione del principio secondo cui la "cassazione della sentenza di appello travolge la pronuncia sulle spese di secondo grado, perché in tal senso espressamente disposto dall'art. 336, comma 1, cod. proc. civ., sicché il giudice del rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite" (Cass. Sez. 3, sent. 14 marzo 2016, n. 4887, Rv. 639295-01).

10. A carico della ricorrente principale sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

## **PQM**

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il secondo e, per l'effetto, cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Cagliari, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Il Consigliere estensore

Stefano Giaime GUIZZI



Il Presidente

Uliana ARMANO



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITARI  
oggi, ..... 20 APR 2020 .....  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA